

Lezione di approfondimento

CONFERENZA DI SERVIZI



Dott. Simone Chiarelli - 3337663638
<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi



Struttura

CAPO I - Principi

CAPO II - Responsabile del procedimento

CAPO III - Partecipazione al procedimento amministrativo

CAPO IV - Semplificazione dell'azione amministrativa

CAPO IV-BIS - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso

CAPO V - Accesso ai documenti amministrativi

CAPO VI - Disposizioni finali



Legge 241/1990

Procedimento


Procedura

Processo

Provvedimento

Procedimento

Fasi del procedimento amministrativo



Art. 1. (Principi generali dell'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa persegue i **fini** determinati dalla legge ed è retta da criteri di **economicità**, di **efficacia**, di **imparzialità**, di **pubblicità** e di **trasparenza**, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai **principi dell'ordinamento comunitario**.

Art. 1. (Principi generali dell'attività amministrativa)

2. La pubblica amministrazione **non può aggravare il procedimento** se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai **principi della collaborazione e della buona fede**.

Art. 2. (Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad **un'istanza**, ovvero debba essere iniziato **d'ufficio**, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un **provvedimento espresso**. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un **provvedimento espresso redatto in forma semplificata**, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Termine

Art. 2. (Conclusione del procedimento)

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di **trenta giorni**.



Art. 2. (Conclusione del procedimento)

4-bis. Le pubbliche amministrazioni **misurano e pubblicano** nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “**Amministrazione trasparente**”, i **tempi effettivi** di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

Art. 2. (Conclusione del procedimento)

6. I termini per la conclusione del procedimento **decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda**, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo **possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni**, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o **non direttamente acquisibili** presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

Art. 2. (Conclusione del procedimento)

8. **La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.** Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso **proposto** avverso il **silenzio inadempimento** dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.



Art. 2. (Conclusione del procedimento)

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, **adottate dopo la scadenza dei termini** di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono **inefficaci**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.



Art. 2. (Conclusione del procedimento)

9. La **mancata o tardiva emanazione del provvedimento** nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.




Art. 2. (Conclusione del procedimento)

9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il **potere sostitutivo in caso di inerzia**. Nell'ipotesi di **omessa individuazione** il potere sostitutivo si considera attribuito al **dirigente** generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. **Per ciascun procedimento**, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, **comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare**, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

Art. 2. (Conclusione del procedimento)

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, **d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo** e, entro un termine pari alla **metà** di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.



Art. 2. (Conclusione del procedimento)

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, **entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo**, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei **provvedimenti** rilasciati in ritardo su istanza di parte **è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti** di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento)

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al **risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.**

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un **indennizzo** per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.

Motivazione

Art. 3. (Motivazione del provvedimento)

1. **Ogni provvedimento amministrativo**, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di **fatto** e le **ragioni giuridiche** che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione **non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale**.

Art. 3. (Motivazione del provvedimento)

3. Se le ragioni della decisione risultano da **altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa**, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.


4. **In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.**

Informatica

Art. 3-bis. (Uso della telematica)


1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono **mediante strumenti informatici e telematici** , **nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.**

PEC



1

Documento informatico



Copia informatica di documento analogico ottenuto da scansione

2



3

Duplicato informatico




Copia informatica di documento informatico

4

INFORMATIZZAZIONE

facendo questo...



creo un documento su un dispositivo elettronico, oppure lo ricevo per via telematica o informatica

...ottengo

(le icone sono solo a titolo di esempio)



un documento in forma di file

Il CAD lo definisce

DOCUMENTO INFORMATICO
(Art.1 Comma 1, Lettera p)



scansiono o fotografo un documento analogico originale completo




un documento in forma di file

COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO ANALOGICO
(Art.1 Comma 1, Lettera i-ter)

(analogico=non elettronico)

INFORMATIZZAZIONE




ricopio il contenuto integrale di un **documento analogico originale** in un documento informatico



un documento in forma di file

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO
(Art.1 Comma 1, Lettera i-bis)




salvo/converto il **documento informatico originale** in un altro formato elettronico



un altro documento informatico con lo stesso contenuto ma diverso formato

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
(Art.1 Comma 1, Lettera i-quater)

INFORMATIZZAZIONE



duplico (copia/incolla) un documento informatico originale



un altro documento informatico identico per forma e contenuto

**DUPLICATO
INFORMATICO**
(Art.1 Comma 1,
Lettera i-quinquies)


Digital Signature Creation




Digital Signature Verification



**Responsabile del
procedimento**





Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

- a) **valuta**, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- b) **accerta** di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) **propone** l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

d) **cura** le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) **adotta**, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono **astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.**

Iniziativa


Istruttoria

**Completezza
formale**

**Integrazioni
documentali**

**Irricevibilità
Inammissibilità**

STOP



Iniziativa

Irricevibilità

Provv. cautelari

Comunicazione di avvio del procedimento

Destinatari diretti

Partecipanti obbligatori

Controinteressati

Istruttoria

Art. 9. (Intervento nel procedimento)

1. **Qualunque soggetto**, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno **facoltà di intervenire nel procedimento**.

Art. 10. (Diritti dei partecipanti al procedimento)

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno **diritto**:
 - a) di **prendere visione** degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
 - b) di **presentare memorie scritte e documenti**, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

**Preavviso di
rigetto**

**Accordi
(integrativi e
sostitutivi)**

Conferenza di servizi



Preliminare

Istruttoria

Decisoria



Preliminare

Art. 14. (Conferenze di servizi)

3. **Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi** l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, **può** indire una conferenza **preliminare** finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.



Istruttoria

Art. 14. (Conferenze di servizi)

1. La conferenza di servizi **istruttoria può** essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga **opportuno** per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.



Decisoria

Art. 14. (Conferenze di servizi)

2. La conferenza di servizi **decisoria è sempre indetta** dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più **pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici**. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

Art. 14. (Conferenze di servizi)

3. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Art. 14. (Conferenze di servizi)

4. **Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale** di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

Conferenze di servizi

Preliminare

Istruttoria

Decisoria

Semplificata
asincrona

Simultanea
sincrona

Esito

Rimedi



Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge **in forma semplificata e in modalità asincrona**, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente **entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda**, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

a) **l'oggetto** della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

b) il **termine perentorio, non superiore a quindici giorni**, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

c) **il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni** relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in **novanta giorni**;

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

d) **data della eventuale riunione in modalità sincrona** di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, **congruamente motivate**, sono formulate in termini di **assenso o dissenso** e indicano, ove possibile, le **modifiche eventualmente necessarie** ai fini dell'assenso.


Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

.... Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse **in modo chiaro e analitico** e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, **equivalgono ad assenso senza condizioni**. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito.

Conferenza di servizi



Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

5. **Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza,** con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. **Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa** della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. ...

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

5. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'**articolo 10-bis**. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. **Fuori dei casi** di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la **riunione della conferenza in modalità sincrona**, ai sensi dell'articolo 14-ter.

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, **l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona**, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.

Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

1. **La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona** si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la **partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.**

2. I lavori della conferenza **si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione** di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

3. **Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni** di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un **unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni**, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. **Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati**, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

7. **All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione** motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi)

1. **La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.**

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza **possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela** ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi)

3. In caso di **approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace.** In caso di approvazione **sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa** ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

1. **Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte** alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre **opposizione al Presidente del Consiglio** dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, **l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza**. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Conferenza di servizi e leggi di settore

D.L. 31/03/2023, n. 35

Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

4. All'esito del procedimento di cui al comma 3, la società concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni statali e gli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta documentazione è contestualmente trasmessa, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quella prevista dalla lettera g) del medesimo articolo, all'autorità competente, ai fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi e con le modalità di cui al comma 6.

D.Lgs. 31/03/2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

3. La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.

D.Lgs. 31/03/2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Art. 38

8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.

D.Lgs. 31/03/2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Art. 38

9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.

D.Lgs. 31/03/2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Art. 38

10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

D.L. 24/02/2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Art. 14

5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. ...

D.L. 18/11/2022, n. 176

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Art. 10

3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in ragione della complessità dei medesimi interventi, è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (40)

D.L. 09/08/2022, n. 115

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Art. 33

9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, l'approvazione è rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all'Amministrazione procedente. In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In presenza di autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del provvedimento di cui al comma 11.

D.L. 09/08/2022, n. 115

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Art. 33

11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.

**Conferenza di
servizi
e D.Lgs. 152/2006**

Art. 242

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.

(1407)

Art. 242

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- a) i parametri da sottoporre a controllo;
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

Art. 242

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. (1412)

Art. 208

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. (1085)

Art. 208

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

- a) procede alla valutazione dei progetti;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4; (1086)
- c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
- d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. (1087)

Art. 27-bis

7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale. (245)

Art. 269

3. Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorità competente, previa informazione al comune interessato il quale può esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente. (1577) (1585)

Art. 29-quater

2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione , compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e con particolare riferimento agli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13, nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo. (278)

Art. 29-quater

5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente. (280)

Art. 29-quater

6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. (281)

7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies. (282)

Art. 29-quater

8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. (283)

Art. 27

7. Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente può chiedere al proponente, anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura, eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà. (237)

Art. 27

8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990. (238)

Art. 26-bis

2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.

3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini possono essere ridotti fino alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

Art. 26-bis

4. L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.

Art. 29-septies

1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorità competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Art. 252-bis

8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252. (1473)

Art. 242-bis

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. IV, 21/05/2024, n. 4527

In materia edilizia, **solo il privato può fornire**, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, mentre l'amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno dell'intero suo territorio.

Cons. Stato, Sez. IV, 21/05/2024, n. 4527

L'opposizione di cui all'art. 14-quinquies della L. n. 241 del 1990 **non può in alcun modo costituire conditio sine qua** non dell'azione giurisdizionale, ferma restando, in caso di mancata proposizione dell'opposizione, la facoltà di esercizio dell'azione giurisdizionale nel termine ordinario.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 11/04/2024, n. 2407

Le **amministrazioni** coinvolte nella conferenza di servizi, **non rientranti** tra le amministrazioni dissenzienti portatrici di interessi sensibili, che vogliano contestarne gli esiti hanno a disposizione esclusivamente un **potere sollecitatorio** nei confronti dell'amministrazione precedente che può, nell'ambito della sua discrezionalità, decidere di ritirare il provvedimento in attuazione del potere di autotutela previsto dall'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990. **Riconoscere, a fianco di tale potere sollecitatorio, anche il potere di impugnare la determinazione finale, significherebbe frustrare la ratio semplificatoria della conferenza di servizi** e lo stesso meccanismo organizzativo ad essa sotteso. In particolare, se fosse riconosciuto ad un'amministrazione partecipante alla conferenza di servizi di contestare l'esito finale della stessa, attraverso la proposizione di un autonomo ricorso, sarebbe sostanzialmente superfluo, se non del tutto inutile, l'art. 14-quater, comma 2, prima visto, che, nel limitare le contestazioni delle autorità amministrative coinvolte nella conferenza di servizi al solo potere sollecitatorio, predilige un modello semplificato e agile che possa consentire l'emanazione del provvedimento finale nel minor tempo possibile, senza permettere contestazioni al di fuori di quanto consentito dalla legge che ritarderebbero la procedura.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 11/04/2024, n. 2407

... Inoltre, **riconoscere l'impugnazione avverso il provvedimento finale in favore di chi, pur potendo partecipare alla conferenza di servizi, non vi abbia partecipato**, vorrebbe dire legittimare condotte contrastanti con il principio di buona fede e leale collaborazione, previsto dall'art. 1, comma 2-bis, L. n. 241 del 1990, nonché con il meccanismo semplificatorio rappresentato dal silenzio assenso previsto dall'art. 14-bis, comma 4. Se l'ordinamento prevede la formazione del silenzio assenso in caso di "mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine di cui al comma 2, lett. c)" vorrebbe dire violare il principio di non contraddizione, che è a sua volta anche applicazione del principio di buona fede, consentire l'impugnazione, da parte del soggetto inerte, del provvedimento finale, che rischierebbe di rimettere in discussione tutta la vicenda, frustrando il meccanismo organizzativo della conferenza di servizi che è ispirato ad un rapido confronto tra amministrazioni capace di far emergere le posizioni giuridiche prevalenti. **Principio di buona fede e non contraddizione** si oppongono, dunque, all'ammissibilità di un'autonoma impugnazione della determinazione finale da parte dell'autorità amministrativa che ha scelto di non partecipare alla conferenza di servizi, accettando consapevolmente la formazione del silenzio assenso.

Cons. giust. amm. Sicilia, 04/03/2024, n. 172

Deve ritenersi operante nell'ambito della Conferenza di Servizi simultanea o "sincrona" il **medesimo limite** già previsto nell'ambito della Conferenza di Servizi semplificata o "a-sincrona", con conseguente **estensione in via ermeneutica in coda all'ultimo periodo dell'art. 14-ter, comma 7, L. n. 241/1990 della clausola di esclusione** ("Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimento espressi") prevista dall'art. 14-bis, comma 4, L. n. 241/1990, a siffatto esito pervenendosi mediante la disapplicazione dell'art. 14 disp. prel. c.c. per rilevato contrasto con l'art. 4 T.U.E.

Cons. giust. amm. Sicilia, 04/03/2024, n. 172

Non può ritenersi che la condotta omissiva dell'**autorità preposta all'adozione di un provvedimento che il diritto dell'Unione Europea** vuole sia formalizzato in modo espresso possa, di per sé, determinare l'arresto della Conferenza di Servizi decisoria simultanea, dovendosi anche salvaguardare il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. al quale sono ispirati tutti gli istituti di semplificazione amministrativa. Pertanto, sia nel caso di silenzio sia nel caso di astensione dalla partecipazione ai lavori si impone l'esigenza di ascrivere un significato alla condotta omissiva serbata dalle Autorità Amministrative interpellate, interpretando in senso costituzionalmente orientato, l'art. 14-ter, comma 7, L. n. 241/1990 onde pervenire alla conclusione che **il suddetto comportamento, se non può valere quale atto di assenso, debba assumere nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni la diversa valenza di un dissenso**, ossia di un diniego totale alla conclusione positiva dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria simultanea o "sincrona".

T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 13/11/2023, n. 296

Il **Consiglio dei Ministri è libero** di adottare la decisione che ritenga più opportuna in considerazione degli interessi coinvolti, eventualmente anche superando la posizione dell'Amministrazione che ha espresso il dissenso qualificato, pur nel rispetto del principio di leale collaborazione.

T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 13/11/2023, n. 296

Ai sensi dell'art. 14-quater, L. 7 agosto 1990, n. 241, il dissenso in ordine alla realizzazione di un parco eolico manifestato nel corso della Conferenza di servizi indetta dall'Amministrazione direttamente interessata, da un'Autorità preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio artistico e della salute, **può essere superato tramite rimessione della questione al Consiglio dei Ministri** che, nel rispetto del principio di leale collaborazione previsto dall'art. 120 Cost. e previa intesa con le Regioni o le Province autonome interessate, adotta il provvedimento finale; tuttavia, nel caso che non si raggiunga un'intesa con le Amministrazioni interessate sia per decorso del termine sia per espresso dissenso di queste ultime, al Consiglio dei Ministri è riconosciuto il potere di concludere definitivamente il procedimento autorizzativo.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 15/09/2023, n. 5117

La Conferenza di Servizi di cui all'**art. 208 d.lgs. n. 152/2006 costituisce una Conferenza istruttoria e non decisoria**, rappresentando uno strumento di mera emersione e comparazione di tutti gli interessi coinvolti. Peraltro, essa è prevista da una norma connotata da indubbi caratteri di specialità rispetto al modello di cui agli artt. 14 e ss. L. n. 241 del 1990. **Ad essa, pertanto, non si applicano i meccanismi di accelerazione e semplificazione procedimentale previsti dalla disciplina generale** in materia di Conferenza di Servizi decisoria, che consentono di configurare ipotesi di assenso tacito e connessa decadenza dal potere di provvedere nei confronti dei soggetti assenti o che hanno emesso i loro pareri al di fuori della Conferenza. Tale soluzione è del tutto compatibile con il modello specifico in esame, che affida alla sola Regione la competenza finale a provvedere.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater, 02/05/2023, n. 7336

Va rilevato che la procedura in questione che si è svolta, come sopra indicato, con la celebrazione di tre sedute di **Conferenza di servizi** (simultanea, alla presenza delle Amministrazioni competenti), **non costituente un organo straordinario dell'Amministrazione** ma solo una modalità procedimentale, trovando applicazione le prescrizioni generali di cui all'art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, secondo cui **non è richiesta la partecipazione del privato** e il suo contraddittorio con l'Amministrazione chiamate a partecipare alla Conferenza, potendo il proponente del progetto essere invitato a partecipare alle riunioni (comma 6) e comunque a interloquire facendo pervenire le proprie osservazioni fino al momento precedente la decisione finale. Il c.d. preavviso di rigetto non può essere applicato durante lo svolgimento della Conferenza dei servizi tenuto conto della specifica natura della stessa come modulo procedimentale, ma al termine con la determinazione negativa.

Cons. Stato, Sez. IV, 28/04/2023, n. 4285

La conferenza **istruttoria**, prevista e definita dall'art. 14, comma 1, L. n. 241 del 1990, pur non avendo una valenza decisoria, al pari della conferenza prevista e definitiva dall'art. 14, comma 2, L. n. 241 del 1990, costituisce il **"metodo" o "modulo" procedimentale** - e, dunque, il "luogo" e il "momento" - individuato dall'ordinamento per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi. Ne consegue che la decisione che esterna valutazioni di opportunità e di legittimità, mediante **l'integrale e non motivato recepimento** di un parere legale, senza investire nuovamente gli organi tecnici dell'amministrazione sia sui profili più squisitamente tecnici che di opportunità, risulta violare la corretta dinamica del procedimento amministrativo.

Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 14/04/2023, n. 10054 (rv. 667455-01)

Il **dissenso motivato espresso dal MIBAC** (Ministero dei beni culturali ed ambientali), ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, in seno alla conferenza di servizi di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, svolge una mera funzione di rappresentazione degli interessi affidati alla sua tutela e **non preclude, dunque, la prosecuzione del procedimento verso la decisione conclusiva, ai sensi dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 42 del 2004.**

T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 13/03/2023, n. 264

Il **ruolo assunto nell'ambito della conferenza dei servizi dall'amministrazione procedente non è meramente notarile**, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza.

Il **principio del c.d. dissenso costruttivo** comporta l'obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati dal vincolo.

Cons. Stato, Sez. I, 15/02/2023, n. 224

In diritto, va rilevato che il **provvedimento di concessione di suolo pubblico è atto discrezionale** comportando la valutazione di sottrarre il bene all'uso pubblico un delicato contemperamento tra l'interesse economico/commerciale del singolo richiedente rispetto all'interesse pubblico e a quello della generalità degli utenti, tanto da **escludersi** che il provvedimento espresso possa essere sostituito da **silenzio-assenso** ex art. 20 L. 241/1990. **Quanto all'incompetenza del Comandante dei Vigili Urbani** ad adottare il provvedimento, va rilevato che l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce il principio della **divisione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e l'attività di gestione**. Tale principio comporta che l'adozione di un provvedimento di gestione amministrativa, come la concessione di una porzione di suolo pubblico antistante un esercizio commerciale, debba intendersi riservata, anche qualora sia richiesto l'esperimento di accertamenti o valutazioni di natura discrezionale, alla competenza dei **dirigenti** dell'ente locale o, nei Comuni privi di dirigenti, ai responsabili dei servizi e degli uffici.

Cons. Stato Sez. III, 06/02/2023, n. 1263

Ai fini dell'individuazione delle **parti necessarie** del giudizio avente ad oggetto il provvedimento adottato all'esito di una **conferenza di servizi decisoria** - dev'essere utilizzato il criterio secondo il quale il ricorso dev'essere notificato:

A) a **tutte le amministrazioni che**, nell'ambito della Conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame;

B) e, quindi, **non a tutte le amministrazioni che hanno partecipato ai suoi lavori**, ma solo a quelle che, nell'ambito di essa, abbiano espresso pareri o determinazioni specificamente lesivi della sfera giuridica della parte ricorrente.

Cons. Stato Sez. III, 06/02/2023, n. 1263

Deve ritenersi che nel caso della **conferenza decisoria**, sebbene la decisione finale competa all'amministrazione procedente, trattasi pur sempre di una c.d. **"decisione polistrutturata"**, ossia di una decisione che deve essere assunta, per l'appunto, tenendo conto delle **"posizioni prevalenti espresse"** dalle amministrazioni che hanno preso parte alla conferenza.

Nella conferenza decisoria l'amministrazione procedente non può limitarsi a valutare i fatti complessi e operare la ponderazione compartiva degli interessi emersi in seno alla conferenza stessa attraverso le posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti, ma **deve tenere conto delle "posizioni prevalenti"**.

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 01/08/2022, n. 1128

Le Amministrazioni si esprimono in Conferenza dei servizi, **sia pure tardivamente**; i loro interventi non possono considerarsi nulli e tanquam non esset. Come è noto, con D.L. n. 76/2020, l'art 12 ha aggiunto all'art. 2, legge n. 241/1990, il comma 8-bis, il quale prevede che "Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque, denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono **inefficaci**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni".

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 01/08/2022, n. 1128

..... Ai sensi di tale previsione la tardività degli atti - riguardanti quattro specifici ambiti tra cui: la conferenza di servizi semplificata e simultanea (art. 14-bis, comma 2, lettera c), il silenzio tra pubbliche amministrazioni (art. 17-bis, commi 1 e 3) e tutti i casi di silenzio assenso (art. 20, comma 1) - comporta come "sanzione" l'immediata inefficacia e non la nullità degli stessi. Questo significa che **detti pareri, se tardivi, non potranno sicuramente spiegare la loro funzione-efficacia tipica**, ma, essendo comunque entrati nel quadro procedimentale in corso di svolgimento, potranno e dovranno essere **presi in considerazione anzitutto come fatti storici** e le considerazioni giuridiche in essi eventualmente contenute potranno fornire spunto per una autonoma valutazione discrezionale - anche in termini di pura "mimesi" - da parte dell'Autorità procedente.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 23/05/2022, n. 1403

Il modulo procedimentale della conferenza di servizi ex art. 14-ter della L. n. 241 del 1990 prevede il criterio decisionale qualitativo delle **posizioni prevalenti**, in luogo del precedente criterio quantitativo-maggioritario (nonché dell'originario criterio dell'unanimità). In particolare, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con effetti decisori, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 23/05/2022, n. 1403

In tema di conferenza di servizi ex art. 14-ter della L. n. 241 del 1990, **non essendosi in presenza di un organo collegiale**, bensì di un modulo procedimentale, **non significa che essa debba attuare aritmeticamente la volontà della maggioranza** delle amministrazioni, quanto piuttosto che debba esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in conferenza di servizi, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco; **cosicché il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile**, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio (qualitativo) di prevalenza.

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 28/04/2022, n. 378

In materia di **autorizzazione alla realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti**, nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale è applicabile l'iter procedimentale scandito dall'art. 27-bis TUA in tema di Provvedimento Unico Ambientale Regionale, il quale richiama espressamente **l'art. 14-ter della L. n. 241 del 1990**, ovvero le norme in tema di conferenza di servizi simultanea. In tale contesto, all'esito dell'ultima riunione, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento finale sulla base delle posizioni prevalenti. Ne consegue che ove la conferenza di servizi si concluda con provvedimento negativo basato sul parere qualificato del Comune, ritenuto prevalente, che abbia formulato il dissenso con atto carente dal punto motivazionale, privo di un'istruttoria piena e allegazioni tecniche a sostegno, senza alcuna analisi tecnica della documentazione prodotta dall'istante e senza alcun commento specifico sugli atti progettuali, anche integrati dall'istante, sussistono le ragioni per ritenere illegittimo il diniego di autorizzazione.

Cons. Stato Sez. II, 16/12/2021, n. 8383

Il **termine previsto dall'art. 14 ter, comma 1**, della legge n. 241/1990, in materia di svolgimento della conferenza di servizi **non ha alcuna caratterizzazione come termine perentorio**, non essendo espressamente denominato in tal senso dalla legge, né essendo prevista alcuna altra sanzione o diverso sviluppo procedimentale per la inosservanza del termine. In mancanza di una espressa previsione contraria, alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l'illegittimità dell'atto tardivo, trattandosi di una regola di comportamento e non di validità dell'atto. (Conferma T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, n. 701/2014.)

Corte cost., 03/12/2021, n. 233

La conferenza di servizi è funzionale al "**raccordo collaborativo**" tra i diversi enti e amministrazioni coinvolti nelle decisioni. Essa, infatti, assume, nell'intento della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente.

Cons. Stato Sez. IV, 27/09/2021, n. 6473

La **deliberazione del Consiglio dei Ministri**, adottata ai sensi dell'art. 14-quater, Legge 7 agosto 1990, n. 241, è **atto di alta amministrazione** sul quale il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo "ha natura estrinseca e formale e si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non si estende all'esame diretto e all'autonoma valutazione del materiale tendente a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti"; non può sconfinare, quindi, nell'esame del merito della scelta adottata, riservata all'autonoma valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Cons. Stato Sez. IV, 27/09/2021, n. 6473

..... Pur non trattandosi di atto politico, bensì di atto di alta amministrazione, è del tutto evidente come una deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri su una questione essenzialmente amministrativa, eleva l'esame di tale questione ad un livello di comparazione anche politico-istituzionale degli interessi pubblici coinvolti, tenendo conto del parere di una pluralità di enti ed organi, anche di rilievo costituzionale. L'esercizio del potere discrezionale, dunque, avviene al livello della sua più ampia esplicazione, di modo che, onde non trascendere nel "merito amministrativo" - che costituisce il limite oggettivo del sindacato giurisdizionale di legittimità - quest'ultimo deve attentamente limitarsi a quell'esame "estrinseco e formale", innanzi richiamato.

T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 31/05/2021, n. 416

Il **dissenso espresso da una amministrazione** in sede di conferenza di servizi ex art. 14-quater della L. n. 241 del 1990, deve rispondere ai **principi di imparzialità e buon andamento** dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 Cost., **non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame**, ma dovendo essere costruttivo.

Il principio di precauzione presuppone l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura.

Il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi deve essere **congruamente motivato**, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 24/05/2021, n. 1282

Ai sensi degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater della L. n. 241 del 1990, **l'atto conclusivo dei lavori della conferenza di servizi si concreta in un atto istruttorio endoprocedimentale a contenuto consultivo**, perché l'atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza esterna con cui l'Amministrazione c.d. procedente decide a seguito di una valutazione complessiva, ed è contro di esso, in quanto atto direttamente e immediatamente lesivo, che deve dirigersi l'impugnazione.

Corte cost., 31/03/2021, n. 53

In tema di VIA, è **costituzionalmente illegittima la norma regionale che richiama l'art. 27-bis Codice ambiente riferendosi solamente al rispetto dei termini di conclusione del procedimento, anziché al rispetto della procedura prevista**, specie al comma 7, dal medesimo articolo, in quanto, in questo modo, disattende la disciplina statale evocata quale parametro interposto, che ha definito la "struttura" del procedimento, imponendo l'esame contestuale dei diversi punti di vista e investendo così anche la "qualità" delle valutazioni effettuate in conferenza di servizi. Il **carattere obbligatorio della convocazione della conferenza di servizi**, nella procedura prodromica all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo della VIA e degli altri titoli abilitativi, rende l'art. 3, lett. c), della legge regionale impugnata incompatibile con l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 01/02/2021, n. 2155 (rv. 660428-01)

In tema di acque pubbliche, la conferenza di servizi prevista dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili ha **natura decisoria**, essendo destinata a sostituire l'acquisizione di ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, sicché, nell'adottare la determinazione conclusiva, l'Autorità procedente è chiamata ad operare una valutazione autonoma delle posizioni prevalenti espresse nel corso del suo svolgimento, senza che il dissenso di una delle Amministrazioni partecipanti, ancorché tenuta a manifestare un parere vincolante, produca l'effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, svolgendo semplicemente la funzione di rappresentare gli interessi di cui detta Amministrazione è portatrice, comunque rimessi alla valutazione discrezionale finale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del TSAP, che aveva ritenuto illegittimo il diniego di autorizzazione fondato sulla mera presa d'atto del dissenso di una delle Amministrazioni partecipanti tenuta ad esprimere un parere vincolante).

Cons. Stato Sez. IV, 19/06/2020, n. 3931

La conferenza di servizi è la sede istituzionalmente preordinata ad assicurare il confronto degli interessi potenzialmente confliggenti, con assegnazione all'autorità competente del compito di adottare la determinazione finale che di quel confronto è espressione. **Prima di tale determinazione, le posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti non sono autonomamente impugnabili** (cfr., CDS, sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5254; id., sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5084).

Cons. Stato Sez. I Parere, 30/09/2019, n. 2534

I comuni che hanno espresso dissenso in conferenza di servizi non possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. n. 241/1990 a tutela degli interessi ambientali, paesaggistico-territoriali, dei beni culturali o della salute pubblica, salvo che la legislazione statale o regionale abbia delegato loro specifiche attribuzioni relative agli interessi summenzionati.

Cons. Stato Sez. IV, 29/08/2019, n. 5985

Una partecipazione discrezionalmente decisa dall'autorità procedente, al solo fine di arricchire il quadro conoscitivo utile alla decisione, **non può incidere sulla natura e sulla struttura della Conferenza di servizi**, quale tipizzata ex lege, né tantomeno determinare, in caso di "dissenso", l'effetto di spostamento della competenza in capo al Consiglio dei Ministri, secondo il meccanismo previsto dall'art. 14 - quater, comma 3, della L. n. 241 del 1990, nel testo all'epoca vigente. Va peraltro soggiunto che, anche nell'ambito delle Conferenze integralmente decisorie, va attentamente valutato su quali basi il Comune costituisca una amministrazione specificamente preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Cons. Stato Sez. III, 18/04/2019, n. 2534

Le **amministrazioni preposte alla tutela** ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini cui è riservata l'opposizione in sede di Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, **devono identificarsi in quelle amministrazioni alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta**, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso comunque denominati a tutela dei suddetti interessi così detti "sensibili". Tale attribuzione **non si rinviene, di regola e in linea generale, nelle competenze comunali** di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 267 del 2000, né tra le competenze in campo sanitario demandate al Sindaco e al Comune dal testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934, né tra le altre funzioni fondamentali (proprie o storiche) dei Comuni, fatta salva, comunque, la necessità di una verifica puntuale, da condursi caso per caso, della insussistenza di norme speciali, statali o regionali che, anche in via di delega, attribuiscono siffatte funzioni all'ente comunale.

T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 20/02/2019, n. 79

Il **dissenso espresso** da una amministrazione in sede di conferenza di servizi, ex art. 14 quater della Legge 241/1990, deve essere **adeguatamente motivato**, riferirsi a questioni che costituiscono **oggetto** della conferenza medesima e recare le **specifiche** indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Cons. Stato Sez. V, 09/05/2018, n. 2790

Le amministrazioni convocate hanno in sede di Conferenza di servizi l'onere di esprimere il proprio motivato dissenso rispetto all'oggetto dell'iniziativa procedimentale: e che se il dissenso è espresso - tra l'altro - da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico (da convocare a pena di invalidità del procedimento, ove si faccia comunque questione di interessi da loro istituzionalmente curati, e in modo tale da consentirne l'effettiva partecipazione per rispetto del principio generale di leale collaborazione richiamato dallo stesso art. 14-quater, comma 3), l'eventuale superamento del dissenso deve seguire le specifiche norme procedurali appositamente stabilite dallo stesso art. 14-quater.

Efficacia e patologia

Art. 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)

1. **Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione** allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante **forme di pubblicità idonee** di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere **cautelare ed urgente** sono immediatamente efficaci.

Art. 21-ter. (Esecutorietà)

1. **Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge**, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il **termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato**. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, **previa diffida**, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento)

1. I **provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.**
2. **L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa**, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.

Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)

1. **Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse** ovvero nel caso di **mutamento della situazione di fatto non prevedibile** al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di **nuova valutazione dell'interesse pubblico originario**, il **provvedimento amministrativo ad efficacia durevole** può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre **ulteriori effetti**. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro **indennizzo**.

Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo **danno emergente** e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

Art. 21-sexies. (Recesso dai contratti)

1. Il **recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.**

Art. 21-septies. (Nullità del provvedimento)

1. È **nullo** il provvedimento amministrativo che **manca degli elementi essenziali**, che è viziato da **difetto assoluto di attribuzione**, che è stato adottato **in violazione o elusione del giudicato**, nonché negli **altri casi espressamente previsti dalla legge**.

ELEMENTI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

SOGGETTO AGENTE

FORMA

OGGETTO

VOLONTA'

CONTENUTO

FINE TIPICO

Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento)

1. È **annullabile** il provvedimento amministrativo adottato in **violazione di legge** o viziato da **eccesso di potere** o da **incompetenza**.

2. **Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti** qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

1. Il **provvedimento amministrativo illegittimo** ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, **può** essere annullato d'ufficio, sussistendone le **ragioni di interesse pubblico**, entro un **termine ragionevole**, comunque non superiore a **dodici mesi** dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e **tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati**, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di **false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive** di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere **annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi** di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

“I miei contatti”

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina>



Simone Chiarelli